



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Tel. 0875/706484 - e-mail: cptermoli@mit.gov.it - pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it URL: www.termoli.guardiacostiera.it

Argomento: **Disciplina attività subacquee sportive e ricreative** - Località: **Circondario Marittimo di Termoli**

Il sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo, del Circondario marittimo e Comandante del porto di Termoli:

Vista la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG' 72), resa esecutiva con Legge n. 1085 in data 21 dicembre 1977;

Visto il Decreto Interministeriale del 14 luglio 1989, di istituzione della Riserva Marina delle Isole Tremiti;

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172" e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visto il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Termoli", approvato con Ordinanza n. 17/2018 in data 18.05.2018 e ss. mm. e ii.;

Visto il "Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Termoli" approvato con Ordinanza n. 7/2019 in data 28.01.2019 e ss. mm. e ii.;

Vista L'Ordinanza n. 4 del 02.02.2021 disciplinante le attività subacquee sportive e ricreative;

Visto il Decreto 1° Settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 11 del 15.01.2022 *"Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne"*;

Vista la vigente Ordinanza di sicurezza balneare;

Visti gli esiti della riunione svoltasi in data 12.04.2022 con una rappresentanza delle locali associazioni che svolgono attività di immersione subacquea a scopo sportivo, ricreativo e/o didattico, operanti nell'ambito di giurisdizione;

Sentito l'Ente Parco Nazionale del Gargano, quale soggetto gestore dell'Area Marina protetta "Isole Tremiti";

Ritenuto necessario aggiornare le vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione alla luce del succitato decreto 1° Settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti gli artt. 17, 30, 68, 81 e 182 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

- 1.1 Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Termoli:
- a) gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio delle attività di immersione subacquea svolte, con l'ausilio di autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
 - b) l'utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte a scopo sportivo o ricreativo.
- 1.2 Ai fini della presente Ordinanza, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti è condizionato al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile, inclusa la disciplina vigente nelle aree marine protette.
- 1.3 Ai sensi di quanto sopra precede ed ai fini del presente provvedimento ordinatorio si intende:
- a) per **brevetto subacqueo**, un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta;
 - b) per **Centro di immersione**, quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel settore sportivo o ricreativo subacqueo, offrendo, sotto la propria responsabilità, sia a terzi che ai propri associati già in possesso di brevetto, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il solo supporto logistico all'attività subacquea.
 - c) per **Centro di formazione ed addestramento subacqueo**, quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel campo della formazione subacquea sportiva o ricreativa, offrendo, sotto la propria responsabilità, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il conseguimento di brevetti; esso è comunque equiparato al Centro di immersione allorché eroghi a terzi la prestazione con una propria Guida subacquea ovvero renda disponibile il solo servizio di supporto tecnico-logistico di superficie durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
 - d) per **immersione subacquea**, si intende l'insieme delle attività svolte in mare, con o senza autorespiratore, con o senza supporto di unità navali, in quanto:
 - organizzate o eseguite dai Centri di immersione per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (c.d. immersioni guidate);
 - organizzate o eseguite dai Centri di formazione ed addestramento subacqueo per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetti (c.d. immersioni didattiche);
 - effettuate da subacquei privati in possesso di brevetto, in forma collettiva (più di 4 quattro unità, ad esempio: A.S.D./ ONLUS/ CIRCOLI ecc.) con o senza autorespiratore, con o senza il supporto logistico di un Centro di immersione;
 - e) per **attività subacquea**, si intende l'insieme delle attività subacquee svolte in attività di balneazione ludico ricreativa (sia nell'area di mare a ciò destinata che oltre, previo idoneo segnalamento) in forma privata senza l'uso di autorespiratori senza il supporto logistico di centri di immersione/centri di formazione e con o senza l'uso di unità in appoggio.
 - f) per **Istruttore subacqueo**, chiunque, in possesso di un corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è abilitato ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - g) per **Guida subacquea**, chiunque, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, sotto la propria responsabilità civile e penale, è autorizzato ad organizzare e condurre, a scopo turistico e ricreativo, immersioni guidate di singole persone o gruppi di esse in possesso di brevetto subacqueo.

ARTICOLO 2

- COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ -

- 2.1 Ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché per l'esercizio della vigilanza sul demanio marittimo, chiunque, intenda svolgere, nel Circondario marittimo di Termoli, attività correlate all'erogazione di immersioni subacquee di cui alla lettera d) del precedente articolo, è tenuto a presentare alla Capitaneria di Porto di Termoli e, per conoscenza, all'Ente Parco Nazionale del Gargano, Segnalazione certificata di inizio/prosecuzione attività (in Allegato 1), che assolve gli obblighi del "Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Termoli" approvato con Ordinanza n. 7/2019 in premessa richiamata;
- 2.2 Sono soggette alle disposizioni del precedente comma anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività nei termini indicati dal proprio atto costitutivo e dal proprio statuto, nonché nei limiti autorizzati dalle vigenti norme di settore.
- 2.3 Con la comunicazione di cui al comma 2.1, il richiedente dovrà fornire, oltre alla documentazione ivi richiesta, una dichiarazione di manleva da ogni responsabilità comunque derivante dall'attività praticata in favore dell'Autorità marittima e l'elenco delle unità eventualmente utilizzate in appoggio di superficie, l'indicazione del porto di abituale stazionamento, le caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura "CE", dimensioni, potenza motore, ecc.) **e con a corredo una fotografia a colori descrittiva delle stesse**. Per dette unità si dovrà, inoltre, allegare:
- copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (nel caso si tratti di unità iscritta nei pubblici registri);
 - copia della dichiarazione di potenza o del certificato d'uso del motore, unitamente a copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità (nel caso si tratti di natante da diporto non iscritto);
 - copia della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dell'eventuale unità a motore impiegata in appoggio di superficie;
- 2.4 La ricevuta dell'avvenuto inoltro alla casella PEC e il protocollo in ingresso, nonché la comunicazione dell'avvenuta iscrizione in apposito Registro ex art. 68 codice della navigazione, dovrà essere conservato e consegnato in caso di eventuale controllo da parte delle competenti Forze di polizia.

ARTICOLO 3

- DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA -

- 3.1 Ai fini della presente Ordinanza e fermo quanto disciplinato della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, nonché dalle pertinenti disposizioni recate dai regolamenti di sicurezza del porto di Termoli e di Isole Tremiti, l'esercizio dell'immersione subacquea, di cui alla lettera d) dell'art. 1, non è consentito:
- a) all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso e di uscita dagli stessi;
 - b) a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se trattasi di unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondale marino;
 - d) nelle zone di mare interdette con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione e uso del demanio marittimo.
- 3.2 L'attività di immersione subacquea suddetta può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, ne consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, incluse le disposizioni vigenti nelle Aree Marine Protette, avendo cura in particolare di:
- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) informarsi sulle regolamentazioni vigenti nell'area marina protetta delle Isole Tremiti;

- c) non danneggiare o prelevare reperti geologici ed archeologici eventualmente rinvenuti;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
- e) segnalare immediatamente all'Autorità marittima il rinvenimento di rifiuti, attrezzi da pesca abbandonati o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché il ritrovamento di ordigni esplosivi o presunti tali. Qualunque evento straordinario, verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato, che si ritenga abbia rilevanza e/o in qualche modo ripercussioni per la salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato e circostanziato tempestivamente all'Autorità marittima.
- 3.3 Durante le immersioni subacquee si dovranno rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del D.M. n°146/2008 e, pertanto, il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi:
- a) di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
- b) di notte, il segnale galleggiante di cui alla precedente lettera a) deve essere munito di una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- Qualora venga utilizzata, quale segnalamento, un'unità navale in appoggio di superficie, la stessa, oltre ai segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" – Colreg '72 (ratificato con Legge 21 dicembre 1977, n° 1085), dovrà mostrare:
- a) di giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- b) di notte, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- 3.4 Il subacqueo deve operare entro i 50 metri dalla verticale del segnale di cui al precedente comma. In caso di immersione collettiva con più subacquei, è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei operino entro i 50 metri dalla verticale dello stesso e che contestualmente siano muniti, singolarmente, di un dispositivo di segnalamento di emergenza gonfiabile (pedagno), dotato di sagola di almeno 5 metri da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
- Nell'ipotesi di utilizzo notturno del segnale collettivo, ogni subacqueo dovrà essere ulteriormente munito di un segnale luminoso applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), per una sua pronta localizzazione.
- In assenza di unità navale di appoggio, in orario notturno, sul punto di partenza a riva dovrà essere disponibile, e tenuta in funzione per tutta la durata dell'attività di immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica posta in posizione che ne garantisca sempre la visibilità in modo da fungere da riferimento per i subacquei.
- 3.5 Le disposizioni del presente articolo e quelle ulteriori previste dai successivi articoli per quanto applicabili, devono intendersi valide anche per le attività subacquee di cui alla lettera e) dell'art. 1. Inoltre, in questi casi, la pratica subacquea:
- deve essere effettuata almeno in coppia;
 - è vietata nelle ore notturne qualora siano previste soste decompressive durante l'immersione;
 - è condizionata a che ciascun subacqueo disponga di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
 - è vietata all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante possieda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante.
- 3.6 In caso di attività subacquee di cui alla lettera e) dell'art. 1, e di subacquei privati in possesso di brevetto con il supporto di un mezzo nautico nella propria disponibilità e senza alcun fine commerciale, si fa rinvio, per ciò che concerne l'obbligatorietà della patente nautica, alle disposizioni contenute nell'art. 39 del Codice della Nautica da Diporto, nonché, per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, all'art. 54 ed all'allegato V del D.M. n°146/2008.

ARTICOLO 4

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CENTRI DI IMMERSIONE/ DI FORMAZIONE /ASSOCIAZIONI-

- 4.1 I Centri d'immersione/formazione e le associazioni di sub in forma collettiva (ad esempio: A.S.D./ ONLUS/ CIRCOLI ecc.) che non si avvalgono di supporto logistico dei predetti centri, devono avvalersi sempre di personale specializzato, rispettivamente in qualità di Guida e di Istruttore subacqueo, a tal fine debitamente abilitato ed autorizzato ad operare e che sia coperto da una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. I suddetti Centri /Associazioni sono tenuti ad esporre al pubblico, presso la propria sede, le condizioni generali del servizio di volta in volta erogato e comunicato ai sensi del

precedente art. 2.

- 4.2 Tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli equipaggiamenti collettivi e individuali eventualmente messi a disposizione dal Centro erogante il servizio di immersione, devono essere verificati e controllati prima di iniziare l'attività. Essi devono risultare in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza, a regola d'arte secondo i migliori *standards* in uso, regolarmente revisionati e dotati di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni altra norma applicabile in materia di sicurezza.
- 4.3 Le immersioni subacquee richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, la cui presenza dovrà essere assicurata dal Centro/Associazione erogante il servizio di immersione.
- 4.4 Prima dell'inizio dell'attività, il Centro/Associazione erogante il servizio di immersione cura l'annotazione, in apposito **REGISTRO (cartaceo o informatizzato)**, delle seguenti informazioni minime **obbligatorie**:
- a) numero progressivo dell'uscita, data, ora di inizio/fine e luogo immersione, tipo di gas respirabile utilizzato, eventuale partenza da riva o con unità di appoggio;
 - b) in caso di presenza di unità di appoggio: specificare gli estremi identificativi dell'unità, i nominativi del conduttore, munito di patente nautica, responsabile del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa; dell'istruttore/guida e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo ed il loro recapito telefonico, il numero dei partecipanti alle immersioni.
- 4.5 I centri di immersione/formazione e le associazioni in forma collettiva (ad esempio: A.S.D./ ONLUS/ CIRCOLI ecc.) che utilizzano come unità d'appoggio natanti da diporto, hanno l'obbligo di assumere le incombenze di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021 citato in preambolo presentando apposita comunicazione Allegato 1 alla Sezione proprietà navale e Diporto di questa Capitaneria) ad esclusione delle incombenze di cui all'art. 8 comma 3, in quanto già adempiute con la redazione del sopra indicato registro. Inoltre si specifica che in caso di utilizzo di imbarcazione da diporto, gli interessati dovranno procedere all'iscrizione della medesima unità nel R.I.D. con finalità commerciali.
- 4.6 Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita a cura del Centro/Associazione e, in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia. Tale registro potrà essere messo a disposizione anche dell'Ente gestore dell'Area Marina Protetta "Isole tremiti" per le proprie finalità istituzionali. Inoltre il medesimo registro entro il 10 gennaio dell'anno successivo dovrà essere esibito alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Termoli per essere vidimato e restituito al Titolare.
- 4.7 I Centri d'immersione/formazione/associazioni **dovranno far pervenire** con cadenza mensile (entro il 1° del Mese) a mezzo mail/pec, alla Capitaneria di Porto di Termoli una programmazione mensile delle uscite previste riportante:
- nominativo del centro d'immersione/formazione/associazioni;
 - calendario delle immersioni (data - ora di inizio e fine);
 - numero di partecipanti;
 - nominativo dell'istruttore e di eventuali assistenti,
 - caratteristiche dell'eventuale mezzo nautico di appoggio;
 - numero di reperibilità del responsabile dell'immersione o canale radio (VHF – FM) di lavoro.
- La predetta programmazione mensile dovrà essere **confermata poco prima dell'inizio dell'immersione**, telefonicamente o via radio, alla Sala Operativa della Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti con le informazioni di dettaglio sul luogo ed il numero effettivo dei partecipanti alle immersioni.
- 4.8 I Centri di immersione / formazione e le associazioni che, nel rispetto di quanto prescritto dalla presente Ordinanza, intendono erogare servizi di immersione all'interno di cavità sommerse e relitti (intesi come ambienti naturali o artificiali che impediscano la risalita verticale diretta del subacqueo) individuati e **riconosciuti come praticabili** per finalità ricreative, devono preventivamente dimostrare di appartenere a didattiche che prevedono dette discipline ovvero appartenere a gruppi speleologici subacquei a tal fine dichiarati, nonché avvalersi di Guide e di Istruttori in possesso delle abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le suddette attività. In questi casi, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo non può essere comunque superiore a 4.
- 4.9 Nel caso di immersioni, con partenza da riva, senza l'utilizzo di un'unità in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 3, è tenuto ad assicurare, sul luogo di partenza a terra:
- a) la presenza di una persona, in possesso delle informazioni inerenti l'attività di immersione, dotata di un

idoneo mezzo di comunicazione in grado di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione, nonché capace di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua;

- b) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato nella tabella "A" del Decreto del Ministero della Salute dell'1° ottobre 2015 ed una maschera di insufflazione, nonché le eventuali successive norme tecniche di riferimento;
- c) una bombola di riserva di almeno 10 litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra dei partecipanti; in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della predetta bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
- d) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica di riferimento.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL MEZZO NAUTICO D'APPOGGIO -

- 5.1 Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee **è obbligatorio il possesso della patente nautica di categoria A o superiore** indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore o dalla distanza di navigazione dalla costa.
- 5.2 A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalla norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve altresì, essere **sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.**
- 5.3 Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.
- 5.4 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con l'utilizzo di un mezzo in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 3 e ferma la congiunta responsabilità del conduttore ai fini dell'esercizio della navigazione, è tenuto ad assicurare:
- a) la completezza e la regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previste dalla presente Ordinanza, nonché dalle vigenti norme in materia di diporto, in base alla navigazione da intraprendere, curando altresì la validità della copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni e i danni comunque subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - b) i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritti all'art. 54 e all'allegato V del D.M. n°146/2008;
 - c) la completa efficienza del mezzo e di ogni sua pertinenza, mettendolo a disposizione, alla stipula del contratto di utilizzazione, adeguatamente attrezzato ed equipaggiato, completo anche delle ulteriori dotazioni supplementari prescritte dall'art. 90 del D.M. n°146/2008, consistenti in:
 - una bombola di riserva di almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla Tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 279/1988 e successive modifiche ed integrazioni e una maschera di insufflazione;
 - un apparato radio VHF, anche portatile; indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
 - d) che, in caso di trasporto di attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportate, rispetto

a quelle trasportabili dall'unità, sia ridotto in ragione almeno di una persona ogni 75 Kg. di materiale imbarcato;

- e) che l'utilizzo del mezzo avvenga in conformità alle disposizioni in materia di segnalamento (come previsto al precedente art. 3) e di navigazione (ivi compresa la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima), nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità e delle finalità di diporto a cui la stessa deve rimanere comunque destinata;
- f) che la propria denominazione (e se del caso anche l'identificativo numerico dell'unità nell'ipotesi di più mezzi impiegati) risulti evidente e sempre chiaramente leggibile sul mezzo;
- g) la presenza di una persona, abilitata al primo soccorso e dotata di un idoneo mezzo di comunicazione al fine di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione, nonché capace di manovrare e di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua.

ARTICOLO 6

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO IN APPOGGIO DI SUPERFICIE -

- 6.1 A richiesta di subacquei privati in possesso di brevetto diversi dalla forma collettiva, che intendano condurre l'attività di immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità, è consentito ai soli Centri di immersione di erogare, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie, senza la presenza di alcuna Guida. In tal caso, il Centro è tenuto comunque a rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 4 per quanto applicabili.
- 6.2 Al fine di essere efficacemente supportati, i subacquei privati in possesso di brevetto diversi dalla forma collettiva, dovranno comunicare, al titolare/rappresentante legale del suddetto Centro, il profilo di immersione previsto.
- 6.3 Prima dell'inizio dell'attività, il responsabile del Centro di immersione dovrà comunque curare l'annotazione, in apposito registro, delle informazioni previste dal precedente art. 4.4.

ARTICOLO 7

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

- 7.1 L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza non esonera l'interessato dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività qui disciplinate. *L'Autorità marittima è da ritenersi, comunque, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.* La presente Ordinanza, che abroga e sostituisce la n° 04 del 02.02.2021, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e dovrà essere esposta, in luogo ben visibile agli utenti, presso le sedi dei Centri di immersione e di formazione ed addestramento a tal fine operanti.
- 7.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Termoli e della Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti, nonché mediante inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/Termoli.
- 7.3 I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi:
 - del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
 - degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nei casi in cui la condotta, pur commessa nello svolgimento di attività turistico-ricreative anche aventi scopo commerciale, rilevi a prescindere dall'utilizzazione dell'unità da diporto;
- 7.4 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti del Decreto 1° Settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 11 del 15.01.2022, nonché delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Termoli consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/Termoli.

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Amedeo NACARLO**

Alla **CAPITANERIA DI PORTO**
Sezione Diporto 86039 – TERMOLI
cp-termoli@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, C.F.: _____ in qualità di titolare/legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione/noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, P.I./C.F.: _____ con sede legale in _____ alla via _____ n. _____ tel _____ PEC _____ e-mail _____
 Iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n°445/2000(autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ Locazione ☐ Noleggio ☐ Appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01 Settembre 2021, con base di imbarco nel comune di _____ in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

- SEGUE SUL RETRO -

N ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____ colore _____, potenza

Max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione/onlus di escursionismo sub acqueo;
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo _____ Data _____

FIRMA

(1) _____

(1) nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

SEGUE ALLEGATI ALLA PRESENTE:

- ☐ certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti: il numero di iscrizione, la denominazione, la sede sociale e le generalità del legale rappresentante, l'attività esercitata ☐ Locazione ☐ Noleggio ☐ Appoggio alle immersioni subacquee;
- ☐ Copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (nel caso si tratti di unità iscritta nei pubblici registri per appoggio immersioni)
- ☐ Copia della dichiarazione di potenza del Motore ovvero del Certificato d'uso del motore delle unità impiegate;
- ☐ Copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle predette unità;
- ☐ Copia del certificato di Idoneità al Noleggio;
- ☐ Copia delle Polizze Assicurative delle unità in elenco;
- ☐ Copia dalla Patente nautica relativa all'utilizzatore dell'unità (impiegata in appoggio alle immersioni);
- ☐ Dichiarazione di manleva in favore dell'Autorità Marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata.

NOTE: ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 Recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del D.Lgs. del 30/06/2003 n° 196, così come novellato dal D.Lgs del 10.08.2018 n° 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata..

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

Comunicazione ricevuta il _____

A cura della Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Reg. ex art.68 C.N. “DIVING/LOCAZIONE/NOLEGGIO” - N° _____ / _____

Si attesta che i dati contenuti nella presente sono stati inseriti nel Registro sopra indicato

Termoli, lì _____

L'AUTORITA' MARITTIMA
